



CITTA' DI RENDE

SETTORE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI-PATRIMONIO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL COMUNE DI RENDE

NORME TECNICHE



CITTA' DI RENDE

*APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 11 DEL 16/04/2024
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE*

*AGGIORNATE CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 45 DEL 19/11/2024
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Obiettivi del Piano
- Articolo 2 Ambito di applicazione
- Articolo 3 Caratterizzazione del territorio comunale
- Articolo 4 Punti di Pregio
- Articolo 5 Definizione e classificazione delle strade
- Articolo 6 Classificazione degli impianti pubblicitari
- Articolo 7 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali
- Articolo 8 Norme per l'illuminazione
- Articolo 9 Limitazioni e divieti
- Articolo 10 Derghe

TITOLO II CLASSIFICAZIONE GENERALE

- Articolo 11 Classificazione degli impianti pubblicitari

TITOLO III DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' ESTERNA

- Articolo 12 Impianti pubblicitari permanenti
- Articolo 13 Insegna di esercizio
- Articolo 14 Targa professionale
- Articolo 15 Vetrofania
- Articolo 16 Mezzi pubblicitari espositori a messaggio variabile continua o periodica propri delle attività commerciali o artigianali esercitate
- Articolo 17 Bacheca o mezzo pubblicitario di servizio
- Articolo 18 Scritte pubblicitarie su tenda solare
- Articolo 19 Manufatto pubblicitario tridimensionale
- Articolo 20 Preinsegna
- Articolo 21 Cartello pubblicitario
- Articolo 22 Mezzo pubblicitario in aderenza a costruzioni su superfici opache

- Articolo 23 Impianto a messaggio variabile
- Articolo 24 Cartello di indicazione manutenzione aree verdi
- Articolo 25 Mezzi pubblicitari nei distributori di carburante

TITOLO IV PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA

- Articolo 26 Impianti pubblicitari temporanei
- Articolo 27 Tipologie di impianti consentiti
- Articolo 28 Striscione
- Articolo 29 Stendardo
- Articolo 30 Locandina su supporto
- Articolo 31 Gonfaloni su illuminazione pubblica
- Articolo 32 Mezzo pubblicitario pittorico
- Articolo 33 Cartello pubblicitario di cantiere
- Articolo 34 Allestimento pubblicitario di vetrine
- Articolo 35 Sosta di qualsiasi veicoli attrezzati e/o adibiti a impianti di pubblicità o propaganda

TITOLO V PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 36 Impianti di pubblica affissione
- Articolo 37 Affissioni di manifesti istituzionali
- Articolo 38 Affissioni di manifesti commerciali
- Articolo 39 Affissioni di manifesti funebri

TITOLO VI ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

- Articolo 40 Pubblicità sui veicoli
- Articolo 41 Pubblicità fonica
- Articolo 42 Pubblicità varia
- Articolo 43 Pubblicità con proiezioni

TITOLO VII PROCEDURE AMMINISTRATIVE

- Articolo 44 Obbligo di autorizzazione

Articolo 45	Domande di autorizzazione
Articolo 46	Efficacia delle autorizzazioni e revoche
Articolo 47	Presentazione della domanda al comune
Articolo 48	Casi particolari
Articolo 49	Casi particolari di affissioni dirette
Articolo 50	Interventi di sostituzione e modifica
Articolo 51	Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Articolo 52	Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 53	Collocamento in opera della pubblicità e responsabilità
Articolo 54	Sanzioni amministrative

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55	Periodo transitorio. Decadenza autorizzazioni precedenti
Articolo 56	Norma di rinvio
Articolo 57	Norma finale
Articolo 58	Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi del Piano

Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, di seguito chiamato "*Piano*", si pone come obiettivi primari la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari e di affissione nell'ambito del territorio Comunale di Rende (CS).

Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge lo scopo di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio Comunale di Rende.

Il presente Piano ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano l'attività pubblicitaria relativamente all'installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari ed affissionali, incluse le insegne commerciali.

Particolare attenzione è stata posta alle tematiche di sostenibilità ambientale, connettività e valorizzazione del territorio allo scopo di interpretare un futuro in costante evoluzione e cambiamento.

Rispetto al precedente piano, l'intento è quello di rivoluzionare l'universo della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni prefiggendo l'ambizioso obiettivo di rendere il servizio sostenibile ed interconnesso.

Quanto descritto sopra trova attuazione nelle scelte delle caratteristiche degli impianti e delle bacheche, propendendo verso impianti di tipo: digitali, interconnessi, ecosostenibili ed architettonicamente integrate nel contesto urbano.

Il Piano, inoltre, regola la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dal vigente strumento urbanistico, dai vincoli paesaggistici ed ambientali, dal Regolamento Edilizio del Comune di Rende e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.

Tali norme riguardano i mezzi pubblicitari, come di seguito classificati, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel rispetto del Codice della Strada ed in ottemperanza alle disposizioni del comando di pulizia municipale vigente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il Piano, che costituisce parte integrante del presente, individua, per l'intero territorio comunale di Rende, i parametri di deroga da applicarsi per l'inserimento, sia temporaneo che permanente, degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati.

Le disposizioni in merito alle caratteristiche tipologiche, dimensionali ed al posizionamento degli impianti pubblicitari sono nella fattispecie regolamentati dall'art. 23, del D.lgs. n. 285/92, Codice della Strada, e dal D.P.R. n. 495/92, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e sue modificazioni.

Non rientrano tra le casistiche contemplate dal presente Piano, in quanto non considerati mezzi pubblicitari, i segnali turistici e di territorio, che sono di competenza della Polizia Locale.

Art. 3 – Caratterizzazione del territorio comunale

Il Piano, al fine di ottimizzare la distribuzione degli impianti ed evitare delle disparità commerciali in fase di aggiudicazione del servizio a società esterne, non prevede una suddivisione in zone ma bensì considera il territorio comunale come un “unicum” nel quale sono stati individuati punti di particolare pregio/interesse, ubicati in zone nevralgiche del territorio, con traffico intenso ed ottima esposizione.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Piano i seguenti elaborati:

- Norme Tecniche di Attuazione;
- All. 1 – Abaco;
- All. 2 – Ubicazione Punti di Pregio;
- Relazione Illustrativa;
- Censimento degli impianti esistenti.

In particolare, nelle tavole del *Censimento degli impianti esistenti* sono riportati tutti gli impianti pubblicitari la cui puntuale rilevazione è da considerarsi vincolante e operativa per determinare lo stato dei luoghi.

Art. 4 – Punti di pregio

All'interno del territorio comunale, come specificato nell'Art. 3, sono stati identificati dei punti ad elevata rilevanza definibili come punti di “pregio”.

I suddetti punti rappresentano le aree espositive di maggiore interesse pubblicitario, in quanto risultano essere ubicati in adiacenza a punti di confluenza di arterie stradali caratterizzate da un intenso transito veicolare e quindi particolarmente appetibili a livello espositivo.

I punti di “pregio”, due per ogni zona, sono i seguenti:

- ❖ Zona A – Quattromiglia:
 - Svincolo autostrada A2
 - Accesso da zona industriale
- ❖ Zona B – Roges / Commenda:
 - Campi da tennis - Commenda
 - Roges - Marchesino
- ❖ Zona C – Saporito / Arcavacata / Centro Storico:
 - Ingresso - Saporito
 - Ingresso - Unical
- ❖ Zona D – Zona Industriale:
 - Rotonda - Concessionario Chiappetta
 - Località Santa Chiara

Art. 5 – Definizione e classificazione delle strade

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Codice della Strada D.lgs. n. 285/92 e s.m.i., il territorio comunale di Rende comprende diverse tipologie di strade, per come di seguito dettagliato.

- **Autostrada:** strada extra urbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- **Strada extraurbana principale:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti sono previsti opportuni spazi. E' attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- **Strada extraurbana secondaria:** strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.
- **Strada urbana di scorrimento:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
- **Strada urbana di quartiere:** strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
- **Strada locale:** strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.
- **Altre sedi di camminamento:** Isole pedonali, zone a traffico limitato e/o controllato.

Art. 6 – Classificazione degli impianti pubblicitari

Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono tutte le strutture idonee ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi e di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere, comprendenti insegne di esercizio, targhe, preinsegne, cartelli ed altre forme di pubblicità definite dalla normativa vigente e dal presente Piano.

Ai fini del Piano le tipologie degli impianti pubblicitari vengono classificati in:

- Impianti permanenti o fissi, costituiti da manufatti mono o plurifacciali saldamente installati, ancorati a terra o a muro, per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti, la cui autorizzazione dura 3 anni, rinnovabile più volte per periodi di 3 (tre) anni ciascuno, fino ad un massimo di 29 (ventinove) anni, con la possibilità di variazione del messaggio pubblicitario e delle altre caratteristiche del manufatto, previa comunicazione all'Amministrazione, secondo le modalità previste nel Regolamento comunale;
- Impianti temporanei, costituiti da manufatti mono o plurifacciali installati provvisoriamente in relazione ad eventi temporanei, con una durata non superiore a 90 (novanta) giorni consecutivi oppure, per i casi previsti al titolo IV delle presenti Norme, pari a 1 (uno) anno o a 3 (tre) anni. Per gli impianti temporanei l'autorizzazione non potrà essere rinnovata ed il messaggio non potrà essere modificato, ad eccezione dei casi previsti al titolo IV delle presenti Norme.

Al titolo IV, art. 28 delle presenti Norme vengono individuate le tipologie di impianti consentiti.

Art. 7 – Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche nel rispetto delle norme e dei vincoli di cui al presente Piano.

Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione; all'esterno di tale cornice non è ammesso alcun ulteriore elemento.

I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni e gonfaloni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela.

Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a., etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

La struttura e gli elementi che lo costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche

chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco. 10). L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.

Ai sensi dell'art. 50, del D.P.R. n. 495/92, tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati, nei casi in cui ne sia consentita l'installazione, non possono avere luci intermittenti, né densità luminosa superiore a 150 candele per m², o che comunque provochino abbagliamento o intralcio alla circolazione stradale.

L'illuminazione deve essere realizzata dall'alto verso il basso e comunque sempre nel pieno rispetto dei disposti della L.R. 27/03/2000 n. 17 in materia di risparmio energetico e lotta all'inquinamento luminoso; inoltre il sistema di illuminazione deve essere conforme alle norme di cui alla Legge n. 46/90 del 05/03/1990 in materia di sicurezza degli impianti.

Art. 8 – Norme per l'illuminazione

I mezzi pubblicitari, ove consentito ai successivi articoli, possono essere luminosi (con sorgente luminosa interna costituita da cassonetti luminosi, filamenti neon ecc.) oppure illuminati indirettamente (con sorgente luminosa esterna diretta o riflessa dal supporto).

Tali sistemi di illuminazione devono essere concepiti e realizzati in modo da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, rispondere alle Direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, UNI, NF ecc. in materia, nonché essere conformi e certificati alle norme vigenti per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali a regola d'arte.

I mezzi illuminanti devono altresì avere caratteristiche antinquinamento luminoso, ai sensi della normativa vigente, e devono essere preferibilmente dotati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia, oltre che di dispositivi che ne riducano, entro le ventiquattrore, l'emissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto al

regime di piena operatività. Le insegne luminose devono essere spente entro gli orari previsti dalla normativa vigente.

I mezzi luminosi non devono costituire elementi di disturbo per la circolazione dei mezzi, né verso le abitazioni limitrofe: se necessario dovranno essere opportunamente schermati, ed inoltre ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto dovrà essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

È fatto espresso divieto di utilizzare, per fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

Va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose giallo-arancioni, rosse e verdi, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, ai sensi della normativa vigente.

Per gli impianti pubblicitari temporanei è ammessa, ove prevista al titolo IV delle presenti Norme, un'illuminazione esclusivamente di tipo indiretto, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti.

Art. 9 – Limitazioni e divieti

Nelle aree sottoposte a regime vincolistico di tipo architettonico e/o ambientale l'installazione di mezzi pubblicitari risulta essere disciplinata da regolamenti e normative sovraordinate riconducibili alla presenza dei vincoli di cui sopra. Si evince quindi che senza preventiva autorizzazione da parte degli enti preposti risulta vietata la collocazione dei suddetti impianti pubblicitari.

L'installazione di impianti pubblicitari su aiuole e aree destinate a verde pubblico è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione per la manutenzione del verde, fino a un massimo di 0,50 m².

Nell'installazione degli impianti pubblicitari si debbono rispettare gli alberi esistenti e le relative radici; è vietato l'abbattimento di alberi per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali, nel pieno rispetto del Codice della Strada e s.m.i.

Gli impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche (L. 09/01/1989 n. 13) negli spazi pubblici e privati asserviti all'uso pubblico.

Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su statue, monumenti, fontane ed elementi architettonici (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate) caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati.

È vietato installare impianti pubblicitari lungo i corsi d'acqua.

È vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale e sostegni di targhe toponomastiche come supporti di forme pubblicitarie permanenti e/o temporanee.

È vietato utilizzare sostegni di reti tecnologiche come supporti di forme pubblicitarie permanenti e/o temporanee, ad eccezione della stipula di convenzioni apposite da parte dell'Amministrazione Comunale, previo consenso dell'Ente proprietario delle reti.

Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori degli spazi appositi. In particolare non è consentita l'affissione di manifesti sulle recinzioni né sulle cesate di cantiere, siano esse realizzate con steccati, lamiere ondulate o reti.

Tutti i manufatti pubblicitari, ad eccezione delle vetrofanie, delle tende pubblicitarie e delle targhe professionali, devono riportare la targhetta di identificazione, riportante gli estremi della ditta installatrice, il numero e la data di rilascio dell'Autorizzazione nonché di quella di scadenza, ovvero il timbro o altro segno distintivo di avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità apposto sul manufatto dal Concessionario del servizio.

Cartelli pubblicitari, preinsegne e impianti a messaggio variabile non sono consentiti posati in parallelo rispetto al senso di marcia davanti a parchi o giardini pubblici né in parallelo in adiacenza ad edifici o recinzioni sia di tipo aperto che chiuso. Potranno essere ammessi in corrispondenza di facciate cieche o di muri ciechi di edifici industriali e simili, se posti, senza sostegni, in aderenza alla facciata, purché ne rispettino le caratteristiche e le scansioni architettoniche, previo consenso del proprietario dei muri (1).

È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni o a fini istituzionali, su aiuole, aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico e nei parchi urbani, indipendentemente dal loro stato di manutenzione, ad eccezione dei cartelli che indicano il nome di chi ne cura la manutenzione, come meglio specificato nei successivi articoli delle presenti norme.

Allo stesso modo è fatto divieto di installazione di impianti pubblicitari qualora possano interferire con il mantenimento o il regolare sviluppo del patrimonio arboreo. È inoltre vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.

Sono vietati gli impianti pubblicitari dotati di sorgenti sonore.

Art. 10 – Deroghe

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di derogare alle presenti norme per impianti di rilevanza pubblica, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e in particolare del D.lgs. n. 285/92 Codice della Strada e del D.P.R. n. 495/92, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e s.m.i..

Le eventuali deroghe alle presenti norme, richiamate al precedente capoverso, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale.

TITOLO II – CLASSIFICAZIONE GENERALE

Art. 11 – Classificazione degli impianti pubblicitari

Ai fini del presente Piano si definiscono Impianti Pubblicitari i manufatti destinati a supportare messaggi promozionali sia direttamente sia mediante l'apposizione di elementi cartacei o di altra natura.

Gli impianti possono essere Permanenti o Temporanei.

Gli impianti, ai fini del presente piano, sono distinti in due classi principali:

- a) PUBBLICITÀ ESTERNA: comprende le insegne d'esercizio e tutti i manufatti installati sugli edifici o nelle pertinenze degli stessi e la cui ragion d'essere è la pubblicità dell'attività ivi esercitata; ovvero, nel caso delle preinsegne, a localizzarla nel territorio.
- b) PUBBLICA AFFISSIONE: composta dagli impianti destinati alla pubblicità commerciale, istituzionale e sociale.

Gli impianti di pubblica affissione si dividono in:

- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE: sono effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere agli obblighi di legge, per comunicazioni dell'Ufficio pubblicità ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento Comunale.
- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA SOCIALE o comunque prive di rilevanza commerciale: sono effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati.
Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione o alle attività dell'ente o del soggetto promotore. L'Amministrazione Comunale può uniformare l'utilizzo degli impianti di natura istituzionale e quelli di natura sociale e non commerciale sulla base di specifiche esigenze contingenti.
- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE: effettuate dal Servizio Affissioni Comunale su impianti di proprietà comunale;
- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DIRETTE: Per Affissione diretta si intendono le affissioni di manifesti e simili effettuate direttamente dal Concessionario del Servizio Affissioni Dirette, ove individuato, destinate a reclamizzare attività, prodotti, servizi, eventi e altro anche per conto terzi. La gestione dei suddetti impianti, di proprietà comunale ovvero da acquisire al patrimonio dell'Ente, potrà essere affidata ad un concessionario mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.
- IMPIANTI DI SERVIZIO È definito impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (paline e pensiline fermata autobus, transenne para-pedonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario di natura commerciale (per conto terzi). La gestione dei suddetti impianti, di proprietà comunale ovvero da acquisire al patrimonio dell'Ente, potrà essere affidata ad un concessionario mediante procedura di gara ad evidenza pubblica

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni gestite dal servizio comunale devono recare in alto o sul lato destro una targhetta con l'indicazione: "Comune di Rende – Servizio Pubbliche Affissioni", ed il numero di individuazione dell'impianto stesso.

Gli impianti destinati alle affissioni dirette devono recare in alto o sul lato destro una targhetta con l'indicazione "Comune di Rende – Servizio Affissioni Dirette", nonché il nominativo del relativo concessionario ed il numero di individuazione dell'impianto stesso.

Gli impianti di servizio devono recare una targhetta con l'indicazione "Comune di Rende – impianti di servizio", nonché il nominativo del relativo concessionario ed il numero di individuazione dell'impianto stesso.

All'interno di pubblici servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario di qualsiasi natura per effettuare pubblicità per conto altrui, sempre che esso non sia visibile direttamente dall'esterno, in particolar modo qualora si tratti di materiale audiovisivo o a messaggio variabile. Il materiale non potrà avere dimensioni complessivamente superiori a m² 2,00.

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' ESTERNA

Art. 12 – Impianti pubblicitari permanenti

Tra gli impianti pubblicitari permanenti destinati alla pubblicità esterna sono ammessi:

- Insegna di esercizio;
- Targa professionale;
- Vetrofania;
- Mezzi pubblicitari espositori a messaggi a variabilità continua o periodica legati propri delle attività commerciali o artigianali esercitate;
- Bacheca o mezzo pubblicitario di servizio;
- Scritte pubblicitarie su tenda solare;
- Manufatto pubblicitario tridimensionale;
- Preinsegna;
- Cartello pubblicitario;
- Mezzo pubblicitario in aderenza a costruzioni o su superfici opache;
- Impianto a messaggio variabile;
- Cartello di indicazione manutenzione aree verdi;
- Mezzi pubblicitari nei distributori di carburante

La pubblicità esterna, effettuata direttamente dai gestori di esercizi commerciali, autorizzabile esclusivamente nella sede dell'attività e nella relativa area di pertinenza, può consistere, oltre all'insegna di esercizio di dimensioni massime di 5 mq, anche in altri mezzi pubblicitari tra quelli sopra elencati aventi, per ciascuna attività, estensione complessiva massima per come segue:

- per gli esercizi di vicinato e per le piccole strutture di vendite: superficie massima 18 mq;
- per le medie e grandi strutture di vendite con unico esercente: superficie massima 36 mq;

-- per le medie e grandi strutture di vendite con più esercenti: superficie massima 72 mq e comunque nel limite di 18 mq per ciascuna attività commerciale.

Art. 13 – Insegna di esercizio

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, riportante il nome del soggetto o la denominazione e/o ragione sociale dell'impresa che svolge l'attività, e/o della tipologia di attività esercitata completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa (ovvero gli spazi e le aree limitrofe alla sede di attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa), al fine di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.

È considerabile area privata di pertinenza anche un'area ove sia stata concessa l'occupazione continuativa di suolo pubblico, se regolamentata da apposita convenzione frutto di accordo intercorso con l'Amministrazione Comunale: in tal caso l'autorizzazione potrà essere concessa al massimo per il periodo di durata della convenzione stessa.

Sono ammessi anche simboli e marchi di ditte diverse da quella principale, purché attinenti all'attività svolta dalla medesima. Se le iscrizioni sono realizzate in un alfabeto diverso da quello latino dovranno riportare la medesima dicitura in entrambi gli alfabeti.

Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con lettere singole oppure con tecniche pittoriche o proiezioni direttamente su muro nonché stendardi, bandiere e altri mezzi pubblicitari se di tipo permanente riportanti la ragione sociale o il logo dell'attività cui si riferiscono, anche qualora removibili.

Non sono considerate pubblicitarie le bandiere nazionali, così come le bandiere riportanti simboli di partiti politici o di associazioni di categoria, qualora non siano legate ad attività o iniziative commerciali. In questi casi non è necessaria l'autorizzazione, sempre che tali bandiere siano poste in area privata oppure, se sporgenti su suolo pubblico, rispettino le sporgenze previste per le insegne a bandiera. Negli altri casi le bandiere saranno equiparate ad insegne di esercizio di cui al presente articolo o a stendardi pubblicitari, di cui dovranno rispettare le caratteristiche.

Le insegne possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta, per le cui caratteristiche si rimanda agli articoli precedenti.

Le insegne dovranno essere compatibili con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente in cui si inseriscono.

In particolare, in caso di edifici o aree sottoposti a vincolo, oppure di particolare pregio artistico, architettonico e/o ambientale o rientranti nelle zone del Centro Storico, dovranno essere particolarmente curati i materiali, la forma e ed i colori al fine di fornire un'integrazione tra le strutture e le insegne.

Le insegne si classificano in:

- *INSEGNE IN SOVRAPPOSIZIONE DI FACCIATA* applicate frontalmente in aderenza alla parete su cui vengono installate e presentano la faccia decorata o scritta parallela alla

facciata dell'edificio. Queste tipologie di insegne sono ammesse solo nel caso in cui seguano determinate caratteristiche:

- scritte su supporto trasparente, eventualmente affiancate da marchi o loghi, sono equiparate a lettere singole e pertanto ammissibili;
 - insegne di dimensioni massime di cm. 30 x 30 o di superficie equivalente non luminose sono equiparabili a targhe di cui all'art. 13 delle presenti Norme e pertanto ammissibili;
 - insegne a lettere singole opache o retroilluminate sono, al pari di quelle illuminate di riflesso, ammissibili;
 - insegne poste su recinzioni o cancelli o su parti di edificio (ad es. imbotti laterali delle vetrine), sono equiparabili ad insegne in sovrapposizione di facciata e pertanto soggette alle medesime regole.
- *INSEGNE SU VETRINA* ammesse nel rispetto della normativa vigente, oppure se interne alla vetrina, non in aderenza ad essa, ancorché luminose o illuminate.
- *INSEGNE A BANDIERA* non sono ammesse ad eccezione di quelle obbligatorie per legge, quali, quelle riferite a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, farmacie e posti di pronto soccorso, comunque preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

Tali insegne dovranno rispettare delle specifiche caratteristiche dimensionali e tipologiche. In particolare sarà autorizzato un solo esemplare per affaccio che dovrà limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa e dovrà avere le seguenti dimensioni: altezza minima da terra di m. 2,20 e sporgenza massima della medesima, dal filo fabbricato, non superiore ai cm 90.

Per quanto concerne i cassonetti omnicomprendivi, luminosi o non, mono o bifacciali, a lettere fisse o variabili, contenenti indicazioni riferite alle attività svolte all'interno delle tabaccherie, queste potranno essere autorizzati solo qualora rispettino le dimensioni regolamentari previste per le insegne dei tabacchi e comprendano in aggiunta le solo scritte obbligatorie per legge, fino ad un massimo di cm. 40 di larghezza x cm. 90 di altezza, sempre che garantiscano un'altezza minima da terra di m. 2,20. Nel caso in cui le suddette insegne non rientrino nei limiti dimensionali descritti queste dovranno sottostare alle norme previste per le altre insegne a bandiera e saranno soggette al pagamento dell'imposta di pubblicità.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare gli ambulatori pubblici e/o i posti di pronto soccorso.

La croce luminosa indicante le farmacie, posta sulle pareti o nelle pertinenze accessorie delle stesse, è consentita nel numero massimo di una, anche bifacciale, per affaccio. Nel caso delle parafarmacie, previa richiesta di autorizzazione, è possibile applicare insegne a bandiera di colore blu. Se la croce è a messaggi variabili dovrebbe indicare, anche ai fini dell'esenzione dall'imposta, i soli messaggi riguardanti gli orari di apertura; in caso contrario dovrà sottostare alle norme previste per le altre insegne a bandiera.

Se le insegne a bandiera sporgono all'interno di porticati privati ad uso pubblico, le stesse, previo nulla-osta da parte del Condominio, dovranno avere altezza minima di m. 2,20 da terra; allo stesso modo se poste o su aree private aperte al pubblico, dovranno

avere la medesima altezza da terra, ed una sporgenza massima dal filo fabbricato che non potrà superare i cm. 90.

Nei porticati di interesse storico e monumentale non è invece ammessa alcuna installazione di insegne a bandiera; eventuali impianti esistenti potranno essere mantenuti, previa autorizzazione da parte della Soprintendenza, nonché dalla regolare autorizzazione rilasciata dal Comune di Rende.

Tutte le altre insegne a bandiera, se sporgenti su suolo pubblico, possono essere autorizzate esclusivamente in n. 1 esemplare per ogni affaccio dell'esercizio.

- **INSEGNE ISOLATE** sono strutture esterne agli edifici, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, autoportanti, montate su supporto proprio e realizzate su manufatto rigido o tipo stendardo a bandiera, anche plurifacciale, di tipo permanente, anche qualora removibili, collocate nell'area privata di pertinenza dell'attività cui si riferiscono. Esse possono essere collocate esclusivamente su area privata, senza possibilità di aggetto sul suolo pubblico, ad eccezione di quelle riferite a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, farmacie e posti di pronto soccorso, che possono essere autorizzate su suolo pubblico in un solo esemplare, eventualmente in aggiunta rispetto all'insegna a bandiera sporgente dalla facciata, esclusivamente nei casi ove la stessa è difficilmente visibile dalla strada principale. Le insegne isolate possono essere:
 - su palina, sollevate dal suolo e supportate da pali di sostegno vincolati al terreno, anche a cassonetto luminoso;
 - a totem, costituite da una struttura indipendente ancorata al terreno e con superficie espositiva il cui margine inferiore è appoggiato al suolo.

Tali insegne devono rispettare le condizioni e le norme in merito alla segnaletica stradale nonché distare almeno 20,00 m. dalle intersezioni e almeno 5,00 m. dai pali della luce e dagli impianti di pubblica utilità, ad eccezione di quelle parallele all'asse della strada distanti almeno 3,00 m. dalla carreggiata, e non in corrispondenza di intersezioni a raso, e di quelle perpendicolari all'asse stradale distanti almeno 3,00 m. dalla recinzione o dal confine di proprietà; esse dovranno infine mantenere una distanza di 15,00 mt da altri impianti pubblicitari di tipo permanente (cartelli, preinsegne e altri manufatti).

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, oppure nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, è preferibile servirsi di un mezzo pubblicitario unitario che raggruppi più insegne (purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco) e che andrà autorizzato in maniera unitaria.

Fanno eccezione le insegne a targa opache o con illuminazione di riflesso integrata nell'insegna, se di dimensioni massime di cm. 30x30 o superficie equivalente, sempre che non siano poste sugli edifici di valore storico-architettonico, così come le insegne su vetrina, poste negli appositi spazi ciechi di edifici non di pregio storico-architettonico, se non illuminate da faretti posti sulla facciata, ed infine le insegne interne alla vetrina: in questi casi l'autorizzazione verrà data d'ufficio.

Nessuna limitazione di distanza è fissata tra le insegne, siano in sovrapposizione di facciata, su vetrina o a bandiera, in caso di esercizi adiacenti, sebbene sia consigliabile l'installazione presso

univoco spazio e sempre che nel complesso non deturpino l'edificio su cui sono apposti o l'ambiente circostante.

Art. 14 – Targa professionale

Si considera targa professionale il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura, recante una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o marchi, installata in aderenza alla parete dell'edificio o alla recinzione in cui l'attività si svolge, a lato dell'ingresso pedonale o carraio di accesso o delle pertinenze accessorie, indicante professioni o attività in genere.

La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente i dati del professionista o dello studio professionale, con eventuali loghi, titoli di studio, orari ecc. In caso contrario si configurerà come insegna di esercizio e sarà soggette alle medesime disposizioni.

Le targhe professionali dovranno avere una dimensione massima di cm. 30x20 ad eccezioni di quelle che devono essere inserite su un porta-targhe esistente che possono avere la medesima superficie equivalente. Non possono essere luminose, ma possono essere illuminate di riflesso. Le targhe indicanti attività commerciali in generale non dovranno superare la misura di cm. 50x30. L'autorizzazione all'esposizione di targhe, se di dimensioni conformi a quanto previsto al comma precedente, sarà rilasciata d'ufficio. È previsto il rilascio del parere autorizzativo nel caso in cui siano illuminate da faretti posti sull'edificio oppure se poste su edifici di valore storico-architettonico.

In caso di presenza di due o più targhe sulla medesima facciata, le stesse devono uniformarsi per dimensioni, materiali e colori, eventualmente ricorrendo ad appositi manufatti (impianti di targhe coordinate), che dovranno essere sottoposti a rilascio di parere autorizzativo. All'interno di tali manufatti le targhe dovranno avere le dimensioni massime precedentemente esposte nel presente articolo.

Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate. La targa obbligatoria indicante i dati dell'Amministratore di Condominio, pur non necessitando di autorizzazione dovrà avere dimensioni massime di cm. 20x15.

Le targhe professionali, da installarsi nel Centro Storico di Rende nonché in area di particolare pregio artistico e paesaggistico del comune, in considerazione del valore storico e ambientale degli edifici ed a salvaguardia degli stessi, dovranno uniformarsi ad un modello standard che l'Amministrazione ha caratterizzato come segue:

- targa in ottone di forma rettangolare nella misura massima cm. 30x20, anche con eventuale supporto in plexiglass.

Quando le targhe affisse in uno stesso edificio superino il numero di tre, è fatto obbligo di sostituirle con unico porta-targhe unificato, finalizzato da una collocazione regolare delle medesime. Nel caso in cui preesistano nello stesso edificio targhe anche aventi dimensioni differenti, è fatto obbligo di sostituirle se si dovessero posizionare nuove targhe. Le targhe dovranno essere applicate solo su spazi neutri dell'edificio, con divieto di ricoprire elementi di particolare valenza compositiva o decorativa.

Art. 15 – Vetrofania

Si intende vetrofania la riproduzione su superfici vetrate di scritte a carattere permanente costituite da caratteri alfanumerici oppure da immagini, simboli o marchi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

Le vetrofanie costituite da scritte, simboli o marchi inerenti all'attività esercitata dovranno avere una dimensione complessiva riferita al 60% della vetrina, ove per superficie complessiva si intende quella della singola vetrina, indipendentemente dalle caratteristiche dell'infisso, non la sommatoria di tutte le vetrine dell'esercizio commerciale.

Potranno essere ammesse pellicole adesive contenenti disegni, immagini, loghi o scritte, poste su edifici (o parti di essi) a destinazione commerciale o produttiva, che ricoprano interamente la superficie della vetrina, previa verifica del rispetto dei rapporti aero-illuminanti.

Tali installazioni, anche qualora non contengano scritte, loghi o messaggi, saranno assimilabili a mezzi pubblicitari, se:

1. i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
2. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
3. i mezzi e le forme atte a indicare luogo nel quale viene esercitata una attività;
4. e pertanto soggetti al pagamento della relativa imposta.

Art. 16 – Mezzi pubblicitari espositori a messaggi a variabilità continua o periodica propri delle attività commerciali o artigianali esercitate

Per mezzi pubblicitari espositori si intendono quei manufatti di tipo permanente che non rientrano nella definizione di insegna di esercizio né in quella di bacheca o mezzi pubblicitari di servizio di cui, in quanto destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari temporanei di tipo promozionale, esclusivamente legati all'attività esercitata, con variabilità continua (ad es. impianti pubblicitari a messaggio variabile) o periodica (ad esempio porta poster).

Tali impianti pubblicitari, se installati a muro o su supporto proprio, potranno essere posti esclusivamente nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle aree di pertinenza private dell'esercizio stesso e dovranno sottostare alle limitazioni relative alle insegne di esercizio.

All'interno di tale categoria non rientrano: video LCD, mezzi pubblicitari a led o a diodi luminosi a messaggio variabile che sono normati negli articoli seguenti.

I mezzi pubblicitari, descritti nel seguente articolo, dovranno contenere esclusivamente messaggi promozionali afferenti alle attività cui si riferiscono.

Nel caso di messaggi con variabilità periodica, qualora si conoscano già i messaggi pubblicitari che si vogliono esporre durante il periodo di validità dell'autorizzazione, gli stessi dovranno essere presentati in sede di domanda.

Art. 17 – Bacheca o mezzo pubblicitario di servizio

Per bacheca o mezzo pubblicitario di servizio si intende una vetrinetta con frontale apribile o a giorno o qualunque altro manufatto installato a muro o a terra su supporto proprio (ad es. lavagne, cavalletti ecc.), destinato all'esposizione o alla diffusione di informazioni o di

indicazioni, quotidiani, volantini o altri mezzi di stampa, menù, prezzi, tariffe o orari di esercizi commerciali o di pubblico esercizio, di servizio alle attività esercitate, anche a messaggio variabile, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli teatrali o cinematografici.

In questa categoria sono compresi anche i manufatti a rimozione quotidiana notturna. Tali impianti non potranno esporre pubblicità per conto terzi, ma potranno promuovere esclusivamente i prodotti afferenti alle attività esercitate, e dovranno essere posti nell'area di pertinenza dell'attività o comunque adiacente ad essa.

Bacheche o vetrinette poste in aderenza agli edifici o alle recinzioni devono attenersi alle limitazioni previste per le insegne di esercizio in sovrapposizione di facciata, se sporgenti su suolo pubblico.

Bacheche o vetrinette assimilabili a vetrine potranno essere allestite e potranno contenere vetrofanie contenenti loghi, simboli o marchi per un max. del 10% della loro superficie e potranno prevedere esclusivamente un'illuminazione di riflesso (faretti, led, ecc.) interna ad esse. Tali bacheche potranno essere installate solo su aree private di servizio alle attività adiacenti o comunque condominiali.

Mezzi pubblicitari di servizio posati a terra, anche a rimozione quotidiana notturna, potranno essere posti esclusivamente nelle aree di pertinenza private dell'esercizio stesso, ad eccezione di attività di teatri e musei, sportive e culturali in genere, che potranno essere posizionati anche su suolo pubblico a seguito di preventiva richiesta di occupazione di suolo pubblico ed eventuale pagamento della relativa imposta.

È considerabile area privata di pertinenza anche un'area ove sia stata concessa l'occupazione di suolo pubblico entro il periodo di durata della concessione.

Gli impianti di servizio posati a terra su proprietà privata non saranno soggetti ad autorizzazione ma solo a denuncia presso il Soggetto incaricato della riscossione del tributo e pagamento della relativa imposta, qualora dovuta.

Art. 18 – Scritte pubblicitarie su tenda solare

Le tende pubblicitarie sono manufatti in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi recanti scritte o marchi relativi all'attività ivi esercitata.

La pubblicità su tenda è ammessa previa presentazione di una comunicazione e rilascio di parere autorizzativo.

L'inserimento di scritte o loghi sulle tende è ammesso purché:

- si riferiscano esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra;
- riproducano solo l'attività esercitata, la ragione sociale e/o i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività;
- siano poste sui pendenti della tenda (mantovana).

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta delle dimensioni, dei colori e della grafica dei loghi e delle scritte da apporre sulle tende, anche in funzione di quelle delle attività adiacenti e soprattutto nel caso di edifici di pregio storico-architettonico.

Non è ammessa l'illuminazione.

Le tende con scritte pubblicitarie sporgenti su suolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico oltre all'imposta di pubblicità.

Art. 19 – Manufatto pubblicitario tridimensionale

Si definisce manufatto pubblicitario tridimensionale qualsiasi manufatto di tipo tridimensionale, utilizzato con scopi pubblicitari, riportante messaggi o raffigurante immagini attinenti all'attività esercitata, posto in corrispondenza dell'attività cui si riferisce o nelle immediate pertinenze.

Tali manufatti sono ammessi esclusivamente su area privata, previo rilascio di parere autorizzativo, qualora si dovessero configurare come impianti pubblicitari permanenti.

Nel caso in cui siano temporanei, a rimozione quotidiana notturna, non saranno invece soggetti ad autorizzazione ma solo a denuncia presso il Soggetto incaricato della riscossione del tributo e ad eventuale pagamento della relativa imposta, qualora dovuta.

Art. 20 – Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio massimo di 5 km.

Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Non rientrano in questa categoria le preinsegne poste all'interno di un'area di proprietà privata recintata quali indicazioni di servizio all'attività esercitata, le quali, se visibili dalla strada, rientreranno nelle categorie di insegna di esercizio o di mezzi pubblicitari di servizio di cui agli articoli precedenti, di cui dovranno rispettare le caratteristiche.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00 x 0,20 m e superiori di 1,50 x 0,30 m, con una singola freccia direzionale all'interno della sagoma rettangolare.

È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di n. 7 preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano le stesse dimensioni.

Ogni preinsegna dovrà contenere una singola indicazione ed un margine inferiore di separazione, ed è fatto divieto di abbinare più indicatori pubblicizzanti la medesima attività e sede della stessa o contenenti il medesimo messaggio pubblicitario, nel qual caso il manufatto si configurerebbe come cartello pubblicitario stradale e, come tale, dovrebbe rispettarne dimensioni e distanze.

Non sono ammessi impianti di preinsegne posati in parallelo in adiacenza ad edifici o recinzioni di tipo aperto o chiuso ad eccezione di quanto previsto nei precedenti articoli.

Non sono inoltre ammesse preinsegne poste in diagonale rispetto all'asse della strada, a meno che non siano posizionate all'interno di una proprietà privata, senza sporgere su area pubblica.

Preinsegne poste su area pubblica saranno ammesse solo previa concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, previo adeguamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per quanto riguarda la pubblicità esterna.

Art. 21 – Cartello pubblicitario

Si definisce cartello un manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno ancorata permanentemente al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici effettuati direttamente su pannello rigido (mediante serigrafia, pellicola adesiva ecc.). È utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse. Tale impianto può essere posato in parallelo rispetto al senso di marcia esclusivamente in assenza di costruzioni ne può essere posto in parallelo in adiacenza ad edifici o recinzioni di tipo aperto o chiuso ad eccezione di quanto previsto nei precedenti articoli.

Non sono ammessi cartelli pubblicitari posti in diagonale rispetto all'asse della strada, a meno che non siano posizionati all'interno di una proprietà privata, senza sporgere su area pubblica. Cartelli pubblicitari posti su area pubblica saranno ammessi solo previa concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 22 – Mezzo pubblicitario in aderenza a costruzioni o su superfici opache

Si definisce mezzo pubblicitario in aderenza a costruzioni o su superfici opache un manufatto bidimensionale mono facciale, realizzato in materiali di qualsiasi natura, vincolato a parete, posizionato su frontespizi di edifici, in stretta aderenza ad essi tale da mantenerne inalterato il profilo, riportante disegni, scritte, loghi ecc., finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici effettuati direttamente (mediante serigrafia, pellicola adesiva, tecniche pittoriche ecc.). Non rientrano in tale categoria le insegne di esercizio, per le quali si rimanda al precedente art. 13 delle presenti Norme.

Tali impianti sono ammessi esclusivamente su fronti interamente ciechi di edifici privati, oppure all'interno di apposite nicchie o specchiature cieche di finestre o aperture di edifici privati, non esclusivamente residenziali, privi di elementi decorativi e privi di valore storico artistico.

L'impatto scenico riprodotto su tali impianti deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'assetto urbano del contesto di riferimento, in particolare in prossimità di luoghi di valore storico e/o architettonico e/o ambientale. A questo proposito l'impianto pubblicitario è soggetto al rilascio di parere autorizzativo da parte dell'ente.

Tali impianti pubblicitari non potranno essere luminosi né retroilluminati ma esclusivamente opachi o illuminati di riflesso.

Anche nel caso in cui tali manufatti non contengano scritte, loghi o messaggi, saranno assimilabili a mezzi pubblicitari e soggetti a pagamento della relativa imposta qualora ricadano nelle definizioni previste al precedente art. 15 del presente Piano.

Art. 23 – Impianto a messaggio variabile

Si definisce impianto a messaggio variabile un manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, tramite prismi rotanti a teli scorrevoli (rotor), led e diodi luminosi ecc., attraverso un controllo elettronico che gestisce la variabilità del messaggio.

Esso è ammesso esclusivamente su proprietà privata o su frontespizi ciechi di edifici privati privi di elementi decorativi: è ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore al 30% della superficie cieca dell'edificio e comunque non superiore a 18,00 m² complessivi.

Gli impianti comunque non potranno avere una profondità maggiore di 30 cm.; gli impianti dovranno essere asportabili.

Il livello di luminosità non deve recare disturbo a persone o all'ambiente circostante e deve sottostare alle norme sull'illuminazione di cui all'art. 8 delle presenti Norme.

Impianti pubblicitari a messaggio variabile su area privata che non siano di servizio alle adiacenti attività commerciali non sono ammessi.

Impianti pubblicitari a messaggio variabile posti su area pubblica saranno ammessi solo previa concessione che sarà regolata da apposita convenzione di utilizzo, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda le dimensioni che il loro posizionamento.

Art. 24 – Cartello di indicazione manutenzione aree verdi

Elemento monofacciale o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno finalizzato alla comunicazione dell'impresa che cura la manutenzione di un'area verde pubblica, mediante specifica convenzione di sponsorizzazione, a condizione che tali elementi non superino le dimensioni massime di 40 x 70 cm e non ostacolino la visuale ai conducenti dei veicoli, ai fini del Codice della Strada. Tali impianti possono essere installati anche nelle aree verdi in deroga alle presenti Norme, sempre che gli stessi non ingenerino confusione con la segnaletica stradale e non creino ostacolo alla circolazione.

Art. 25 – Mezzi pubblicitari nei distributori di carburante

Nell'area occupata dai distributori di carburante è consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari di tipo permanente, seppur con variabilità periodica.

Tale posizionamento è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- non occupazione del fronte stradale o delle zone di accesso all'area di servizio o le corsie di accelerazione e decelerazione;
- costruzione con materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici e di facile manutenzione, nonché messi in opera per resistere alla spinta del vento;
- superficie complessiva non superiore al 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio.

Qualora tali mezzi pubblicitari siano di tipo temporaneo, non saranno soggetti ad autorizzazione ma solo a denuncia presso il Soggetto incaricato della riscossione del tributo e pagamento della tassa dovuta.

TITOLO IV – PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA

Art. 26 – Impianti pubblicitari temporanei

Gli impianti pubblicitari temporanei sono manufatti ad una o più facce aventi una struttura di sostegno e finalizzati all'esposizione i messaggi correlati ad eventi, iniziative e promozioni di tipo culturale, sportivo, istituzionale o commerciale di durata limitata.

Tali impianti vengono installati provvisoriamente, limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento cui si riferiscono oltre che ai 7 giorni precedenti e alle 24 ore successive, termine entro cui l'installatore dovrà rimuovere l'impianto.

Il periodo di esposizione non potrà comunque superare i 90 (novanta) giorni. In deroga alle disposizioni precedenti e per le sole tipologie previste agli articoli successivi, è ammessa la possibilità di esposizione di 1 (uno) o 3 (tre) anni.

Per le forme pubblicitarie di cui agli articoli 30 e 31, per una medesima posizione ed un medesimo messaggio pubblicitario potranno essere presentate più richieste annue, ciascuna di max. 90 (novanta) giorni consecutivi (per un max. di 180 giorni) per gli stendardi, oppure ciascuna di max. 30 (trenta) giorni consecutivi (per un max. di 60 gg) per le locandine su supporto: in caso contrario il manufatto si configurerà quale cartello pubblicitario, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario di tipo permanente, seppur a messaggi variabili, rientrando nelle categorie previste al capo III delle presenti Norme, di cui dovrà rispettare le caratteristiche.

I mezzi pubblicitari temporanei non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di impianti pubblicitari.

Le superfici espositive e di sostegno devono essere costituite da materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, e i mezzi pubblicitari devono essere stabilmente ed opportunamente ancorati al suolo o agli appositi sostegni.

Art. 27 – Tipologie di impianti consentiti

Gli impianti di pubblicità temporanea consentiti sono:

1. Striscione
2. Stendardo
3. Locandina su supporto
4. Mezzo pubblicitario pittorico
5. Cartello pubblicitario di cantiere
6. Allestimento pubblicitario di vetrine
7. Sosta di veicoli attrezzati e/o adibiti a impianti di pubblicità o propaganda

La collocazione di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale negli articoli qui di seguito riportati.

Art. 28 – Striscione

Elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e posizionato trasversalmente alla carreggiata stradale. L'apposizione di tali impianti è consentita esclusivamente su sostegni appositi. È comunque vietato l'ancoraggio a sostegni della segnaletica stradale, pali dell'illuminazione, alberature o elementi edilizi.

Tali impianti dovranno essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici ed essere saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela, nonché dotati di meccanismi di sicurezza atti ad evitare la caduta sulla pubblica via.

Per gli striscioni installati sugli appositi impianti o spazi di proprietà comunale non è necessario presentare istanza al Comune ma apposita domanda al Soggetto incaricato della riscossione del tributo, che provvederà direttamente alla sua riscossione, rilasciandone la relativa ricevuta, valida come titolo autorizzativo.

Art. 29 – Stendardo

Elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, sostenuto da una struttura ancorata a terra (tipo banner o vela) o vincolata ad edifici, anche sporgente a bandiera (tipo bandiere pubblicitarie) oppure in aderenza a recinzioni, ponteggi di cantiere o altre strutture, recante messaggi pubblicitari temporanei di tipo immobiliare, commerciale, culturale o sportivo.

Se tale impianto si configura a carattere permanente, tale da pubblicizzare la sede di esercizio, verrà equiparato ad insegna di esercizio, di cui dovrà rispettarne le caratteristiche.

L'impianto è ammesso esclusivamente su edifici o aree di proprietà privata con possibilità di oggetto sul suolo pubblico. È equiparata ad area privata un'area ove sia stata concessa l'occupazione di suolo pubblico.

Il periodo massimo di esposizione dello stendardo sarà di 90 (novanta) giorni, con le specifiche richiamate negli articoli precedenti. Esclusivamente per messaggi di compravendita o locazione di immobili o per indicare, sulla vecchia sede, il trasferimento di un'attività, potrà avere esposto per un 1 anno.

L'impianto pubblicitario dovrà essere realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici ed essere saldamente ancorato alla struttura di sostegno in modo tale da evitare l'effetto vela ed evitare la caduta sulla pubblica via, qualora oggetti su suolo pubblico.

Art. 30 – Locandina su supporto

Manifesto cartaceo, o comunque privo di rigidità, applicato su idonea struttura rigida di sostegno a cavalletto o similari vincolata al suolo, di tipo affissionale, anche bifacciale, finalizzato alla pubblicizzazione di iniziative temporanee di carattere commerciale, culturale o sportivo.

L'esposizione è consentita limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo: le date dell'evento o iniziativa dovranno essere indicate sul mezzo pubblicitario. L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 30 (trenta) giorni.

L'installazione di tali impianti per iniziative di tipo commerciale è consentita solo nel caso di nuova apertura, cambiamenti di sede o di settore merceologico, oppure per vendite straordinarie.

Tali mezzi pubblicitari sono ammessi esclusivamente nella sede dell'azienda, su area privata, oppure, se su suolo pubblico, nelle immediate vicinanze della stessa, intendendosi con tale espressione una distanza massima di m 10,00, misurata sul percorso stradale, dalla sede dell'azienda oggetto di pubblicità. In questi casi è ammesso un numero massimo di 4 elementi, salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.

Gli impianti reclamizzanti spettacoli viaggianti o iniziative di tipo sportivo o culturale possono essere autorizzati, previo parere favorevole della Polizia Locale, su spazi laterali idonei al collocamento e comunque tali da non ostacolare il transito di pedoni, portatori di handicap, veicoli e non ostacolino la visuale ai conducenti.

È vietata l'installazione di tali impianti su paline di segnali stradali e semafori, su opere d'arte, monumenti, parapetti ed altri elementi architettonici.

Art. 31 – Gonfaloncini su pali di illuminazione pubblica

Manifesti pubblicitari cartacei o in altro materiale privi di rigidità, mono o bifacciali, applicati su idonea struttura rigida di sostegno vincolata a pali di illuminazione pubblica.

È vietata l'installazione di tali impianti su paline di segnali stradali e semafori o altre tipologie di pali che non siano quelli di illuminazione pubblica.

Gonfaloncini su pali di illuminazione pubblica saranno ammessi solo previa concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 32 – Mezzo pubblicitario pittorico

Manufatto bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, di grande superficie, mancante di una superficie di appoggio e retto da una struttura di sostegno rigida vincolata a strutture di elevazione, quali cesate o ponteggi di cantiere o facciate di costruzioni in occasione di lavori edili, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari. Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti Norme.

In base alle finalità cui è destinato può essere di tipologia artistica, se riproduce immagini riferite alle decorazioni di facciata, riprese fotografiche o riproduzioni di opere d'arte, oppure pubblicitaria, riportante messaggi pubblicitari a mezzo di scritte e/o immagini, o infine mista, se combina in vario modo la tipologia artistica con messaggi pubblicitari.

La collocazione di suddette tipologie è consentita esclusivamente in occasione dello svolgimento di lavori edili.

L'impatto scenico riprodotto sulle gigantografie deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e l'assetto urbano del contesto di riferimento, in particolare in prossimità di luoghi con pregio di carattere architettonico e/o ambientale. A questo proposito l'impianto, qualora di tipologia pubblicitaria o mista, è soggetto al parere autorizzativo.

In caso di posizionamento su edifici vincolati come Beni Culturali sarà necessario un preventivo parere da parte della Soprintendenza relativamente alla compatibilità della loro collocazione. La durata dell'impianto è stabilita in relazione alla durata delle opere edilizie, che devono essere legittimate da regolare atto abilitativo, e comunque non potrà essere superiore a 3 (tre) anni dall'inizio lavori.

Art. 33 – Cartello pubblicitario di cantiere

Manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, vincolato al suolo o a strutture temporanee di cantieri edili, quali ponteggi, recinzioni o parti di edificato, recante messaggi pubblicitari attinenti le attività del cantiere, pubblicizzante la costruzione di immobili o finalizzato alla compravendita degli stessi.

Tali mezzi pubblicitari dovranno essere posti all'interno dell'area di pertinenza occupata dal cantiere edile o in corrispondenza della recinzione, senza sporgere su area pubblica, e dovranno esporre messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione.

Se posti al di fuori dell'area di cantiere saranno considerati al pari delle installazioni pubblicitarie permanenti e dovranno attenersi ai criteri riportati nelle presenti norme.

La durata massima dell'impianto è stabilita in relazione alla durata delle opere edilizie, che devono essere legittimate da regolare atto abilitativo. La validità dell'autorizzazione, comunque, non potrà essere superiore a 3 (tre) anni dall'inizio lavori.

Il cartello di cantiere, indicatore dei lavori edili e riportante i dati del committente, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice e le altre indicazioni di legge, non è soggetto al presente Piano; il medesimo potrà essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione.

L'impianto non è soggetto all'acquisizione di autorizzazione, previa verifica della validità del titolo abilitativo.

Art. 34 – Allestimento pubblicitario di vetrine

Si definisce allestimento pubblicitario di vetrine qualunque mezzo multimediale, locandina, manifesto, bacheca a tiranti o altra tipologia di manufatto a carattere pubblicitario di tipo temporaneo o a messaggi variabili nel tempo, ancorché luminoso o illuminato, posto in adiacenza alla superficie vetrata dei negozi, internamente ad essa, in modo tale che lo stesso sia visibile solo ed esclusivamente dalla strada pubblica, di dimensioni superiori a 0,5 m² per vetrina, tendente a pubblicizzare messaggi pubblicitari e/o propagandistici attinenti all'attività esercitata, così come definiti in precedenza. Insegne di esercizio o altri manufatti permanenti ad

esse assimilabili, seppur posti all'interno della vetrina e visibili esclusivamente dalla strada, saranno equiparati ad insegne di esercizio su vetrina e dovranno pertanto essere regolarmente autorizzate. Non sono considerati mezzi pubblicitari i prodotti in vendita esposti.

L'esposizione in vetrina sia di messaggi di tipo temporaneo riferiti all'attività esercitata nei locali (avvisi al pubblico, vendite promozionali e di fine stagione, avvisi di prossima apertura), sia di messaggi o mezzi pubblicitari variabili periodicamente, non dovrà essere sottoposta a domanda di autorizzazione ma esclusivamente a denuncia presso il Soggetto incaricato della riscossione del tributo ed eventuale pagamento della relativa imposta.

Art. 35 – Sosta di qualsiasi veicoli attrezzati e/o adibiti a impianti di pubblicità o propaganda

È vietata la pubblicità effettuata nel territorio comunale mediante la sosta di veicoli, autoveicoli per uso speciale, rimorchi, rimorchi ad uso speciale, auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie e rimorchi attrezzati per uso negozio qualora gli stessi siano attrezzati e/o adibiti a impianti di pubblicità o propaganda, a meno che la sosta non sia espressamente consentita dal Comune e che avvenga nelle aree a parcheggio pubbliche all'uopo destinate con le seguenti precisazioni:

1. è sempre vietata, su area pubblica all'interno del centro abitato, la sosta di carrelli, rimorchi o appendici;
2. la sosta dovrà avvenire nel rispetto della segnaletica orizzontale, ove presente, e di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente sulla circolazione stradale, senza che il posizionamento del mezzo pubblicitario pregiudichi la visibilità della segnaletica stradale o la sicurezza della stessa;
3. il posizionamento dei veicoli non deve impedire la visibilità di altri impianti pubblicitari già installati;
4. il posizionamento dei veicoli non deve impedire l'accessibilità a passi carrai o accessi pedonali né a percorsi pedonali o carrabili;
5. in mancanza di autorizzazione la pubblicità, quando il veicolo è in sosta nelle aree previste o in altre aree a parcheggio, dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata della sua efficacia (ad esempio tramite teloni, tende abbassabili e rialzabili, ecc).

Nelle aree pubbliche destinate appositamente dall'Amministrazione Comunale è ammessa la sosta dei mezzi pubblicitari previo nulla-osta da parte del Comando di Polizia Municipale, e successiva denuncia al Soggetto incaricato della riscossione del tributo, che provvederà alla riscossione dello stesso e di altri eventuali tributi dovuti per legge, rilasciandone la relativa ricevuta. Tale ricevuta e copia del nulla-osta dovranno essere esposti sul cruscotto del veicolo in modo da essere chiaramente visibili dall'esterno di esso in caso di controllo da parte delle autorità competenti: la mancata esposizione sarà considerata come mancanza di atto autorizzativo.

L'autorizzazione è necessaria anche se i veicoli vengono parcheggiati in area privata con visibilità allargata alla strada pubblica: in questi casi il nulla-osta da parte dell'Ufficio Comunale preposto potrà essere concesso, previa presentazione del nulla-osta della proprietà, sempre che

la posizione richiesta non sia in contrasto con il Codice della strada né possa pregiudicare la visibilità della segnaletica stradale o la sicurezza della circolazione stradale. Il posizionamento di tali veicoli su area privata sarà comunque vietato nella zona di rispetto cimiteriale e in tutte le aree adiacenti alle zone scolastiche, ai luoghi di Culto e loro pertinenze.

Tale forma di pubblicità è concessa per un massimo di 15 (quindici) giorni, periodo durante il quale sarà possibile variare il messaggio pubblicitario e la posizione del mezzo, sempre che tutti i messaggi e le posizioni siano richieste nella medesima domanda.

CAPO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36 – Impianti di Pubblica Affissione

L'affissione di manifesti istituzionali, sociali, funebri, commerciali, culturali o sportivi è effettuata esclusivamente su appositi impianti per affissioni di proprietà comunale gestiti dall'Ente e/o dal Concessionario del Servizio Pubbliche Affissioni.

L'Amministrazione Comunale, di concerto con il Concessionario del servizio Pubbliche Affissioni, dispone la collocazione sul territorio comunale degli impianti esistenti e di eventuali impianti di nuova acquisizione, costituiti da cartelli, totem, tabelle affissionali, poster, standardi.

Le affissioni di natura commerciale, effettuate dal Concessionario del Servizio Comunale Pubbliche Affissioni, potranno essere disposte solo su impianti di proprietà comunale con dimensioni massime non superiori a 6 mq.

In caso di mancata gestione diretta da parte del Comune, la gestione degli impianti destinati alle affissioni dirette, per l'affissione di manifesti commerciali, sarà affidata, in concessione, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica; la concessione sarà disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti esistenti e di quelli eventualmente da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, la decadenza o la revoca della concessione e simili.

Tali impianti, di proprietà comunale ovvero da acquisire al patrimonio dell'Ente al termine della concessione, potranno essere posizionati dal concessionario secondo gli abachi allegati alle presenti norme, nel limite massimo di 1.500 mq.

Gli impianti per le affissioni dirette possono essere costituiti da poster o tabelle murali per l'affissione di manifesti formati: 4,00x3,00 m; 6,00x3,00 m; 12,00x3,00 m; 6,00x6,00 m e 18,00x3,00.

L'amministrazione comunale potrà altresì individuare, mediante gara ad evidenza pubblica, un concessionario cui affidare la gestione della pubblicità sugli impianti di servizio, la quale non è conteggiata nel limite massimo di 1.500 mq destinata alle affissioni dirette.

Art. 37 – Affissione di manifesti istituzionali

Le affissioni di natura istituzionale, obbligatorie per legge, oppure di tipo culturale, sportivo, sociale o comunque prive di natura commerciale, sono effettuate esclusivamente dal Servizio Affissioni Comunale o dal Concessionario del servizio, su istanza degli uffici Comunali secondo le modalità vigenti.

Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione.

Su ogni manifesto è ammesso uno spazio massimo di 300 cm² da riservarsi all'apposizione dei marchi degli eventuali sponsor.

Art. 38 – Affissione di manifesti commerciali

Le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica sono effettuate, su istanza di soggetti privati e secondo le modalità vigenti, dall'Ente e/o dal Concessionario del Servizio Pubbliche Affissioni, ovvero dal concessionario delle Affissioni dirette individuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.

I messaggi contenuti sui manifesti, per forma e colori, ed in particolare nell'uso del colore rosso, non dovranno generare confusione con la segnaletica stradale né arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Art. 39 – Affissione di manifesti funebri

Il Soggetto incaricato della riscossione del tributo può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste nel presente Piano. L'affissione dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli impianti comunali all'uopo destinati. Restano comunque dovuti sia i diritti sulla pubblica affissione che le maggiorazioni previste dalla norma.

CAPO VI - ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

Art. 40 – Pubblicità sui veicoli

La pubblicità sui veicoli è regolata dalla normativa vigente e non può essere effettuata per conto terzi a titolo oneroso. Qualora i veicoli siano itineranti essa non è nelle altre aree vietate alla circolazione dei veicoli, così come nelle aree verdi pubbliche.

I veicoli (e relative appendici) circolanti sul territorio comunale dovranno essere adeguatamente immatricolati ed omologati per la circolazione, ove previsto, e dovranno rispettare tutte le prescrizioni di legge, i requisiti di sicurezza e le norme di comportamento riguardanti la marcia dei veicoli su strada ai sensi della normativa vigente.

Art. 41 – Pubblicità fonica

La pubblicità fonica è consentita dal Comune, tramite il Soggetto incaricato della riscossione del tributo, nel rispetto della normativa vigente e da eventuali limiti stabiliti dalle disposizioni inerenti all'esposizione al rumore.

La pubblicità fonica effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori all'interno dei centri abitati è autorizzata nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Nei giorni festivi e al di fuori degli orari previsti è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. I mezzi circolanti dovranno essere regolarmente denunciati e circolanti in aderenza alla normativa vigente. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni che regolano la materia.

All'interno degli impianti sportivi e su suolo pubblico, se rivolta alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare interesse per la cittadinanza, è ammessa la pubblicità fonica effettuata per conto altrui attraverso appositi apparecchi amplificatori e simili.

Essa è vietata nelle "aree di particolare rilevanza" e più precisamente ad una distanza inferiore a 100,00 m da strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio (ad es. scuole, biblioteche ecc.) limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.

Art. 42 – Pubblicità varia

La pubblicità varia, consistente in:

1. pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
2. pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale;

3. pubblicità eseguita con palloni frenati o simili;
4. pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
5. pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

La pubblicità varia non può essere effettuata nei viali formati dai banchi di vendita durante i giorni di mercato e nei parchi e nei giardini pubblici.

La pubblicità tramite distribuzione di volantini potrà essere effettuata in aree pubbliche, eccettuate quelle di cui sopra, in luoghi privati o all'interno di locali pubblici ed attività commerciali, e dovrà avvenire esclusivamente lasciando i volantini nelle mani delle persone che vogliano riceverli, tramite personale regolarmente incaricato ed autorizzato in base alla normativa vigente, assumendosi piena responsabilità in caso di violazione delle norme, anche per ciò che riguarda il testo contenuto nel messaggio pubblicitario. I soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, all'esercizio della pubblicità tramite volantinaggio, sono tenuti a non disperdere i volantini su aree pubbliche del territorio comunale né su suoli privati.

È severamente vietata:

- l'affissione e/o l'apposizione di volantini o manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica, sulla segnaletica stradale, su alberi, su recinzioni o edifici pubblici; allo stesso modo è vietata su recinzioni o facciate di edifici privati;
- la distribuzione di volantini, dépliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o simili sotto le porte di accesso, sugli usci o negli androni di abitazioni private, ad eccezione delle cassette postali; sul parabrezza o lunotto posteriore delle autovetture in sosta o, comunque, su qualunque tipo di veicolo;
- la distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario ai conducenti o ai passeggeri di auto durante la circolazione stradale oppure in prossimità o in corrispondenza di incroci;
- il lancio di volantini o altro materiale pubblicitario dalle vetture in movimento.

Qualora il volantinaggio sia eseguito in concomitanza di altre forme pubblicitarie sarà comunque soggetto a relativa imposta di pubblicità, in aggiunta alle altre eventualmente già applicate.

La pubblicità tipo "Street marketing" tramite persone circolanti con cartelli (tipo uomini sandwich) o altri mezzi pubblicitari è ammessa in genere nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni (marciapiedi, piste ciclo-pedonali o aree pedonali), ad eccezione di quelle di cui sopra, sempre che siano rispettate tutte le norme comportamentali relative alla circolazione stradale dei pedoni e tutte le eventuali limitazioni specifiche prescritte per l'utilizzo di tali mezzi pubblicitari. Tale forma di pubblicità può essere abbinata al volantinaggio, con le specifiche di cui sopra.

La pubblicità tramite palloni frenati, gonfiabili ed altre similari installazioni pubblicitarie temporanee (tipo flyman ecc.) finalizzate all'evidenziazione di un'attività e rientranti nella pubblicità varia, se fissate a terra, potrà essere effettuata su aree private (di proprietà o previo nulla-osta da parte del proprietario), previo ottenimento di apposito nulla-osta da parte degli uffici competenti, sempre che il posizionamento dei mezzi pubblicitari non sia in contrasto con

la normativa vigente né possa pregiudicare la visibilità della segnaletica stradale o la sicurezza della circolazione stradale e non solo.

Art. 43 – Pubblicità con proiezioni

La pubblicità temporanea effettuata con proiezioni, ologrammi ecc. potrà essere effettuata esclusivamente su aree di proprietà privata, previa presentazione del nulla-osta della/e proprietà, a seguito di ottenimento di apposito nulla-osta da parte degli uffici competenti, sempre che il posizionamento dei mezzi pubblicitari non sia in contrasto con la normativa vigente, né possa pregiudicare la visibilità della segnaletica stradale o la sicurezza della circolazione stradale, né infine possa dar luogo a fenomeni di riflessione o rifrazione delle proiezioni stesse.

Tale forma di pubblicità sarà concessa per un massimo di n. 2 richieste di 90 (novanta) giorni ciascuna, oppure per più richieste per periodi inferiori a 90 (novanta) giorni ciascuna, per un massimo di n. 180 (centottanta) giorni non consecutivi, altrimenti rientrerà nelle altre forme pubblicitarie di tipo permanente previste dalle presenti Norme (insegna d'esercizio, impianto pubblicitario di servizio o a messaggi variabili ecc.), di cui dovrà rispettare le relative norme.

CAPO VII – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 44 – Obbligo di autorizzazione

I mezzi pubblicitari non possono essere installati o esposti in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Chiunque intende installare mezzi pubblicitari deve fare domanda al fine di ottenere l'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

Art. 45 – Domande di autorizzazione

Le domande di cui al precedente articolo saranno autorizzate o riceveranno motivato diniego entro 30 giorni dalla loro protocollazione all'Ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico.

I termini perentori di cui sopra sono sospesi, sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa.

Nel caso di cui alle righe precedenti, le domande presentate che non siano state integrate entro il tempo stabilito saranno archiviate.

Il rilascio dell'autorizzazione rimane subordinato alla valutazione, da parte del competente ufficio comunale, sull'inserimento dell'impianto nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico.

Ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea non può essere oggetto di cessione a terzi. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, entro trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, inviando all'Amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi dell'autorizzazione in questione

Art. 46 – Efficacia delle autorizzazioni e revoche

Le autorizzazioni hanno validità non superiore a 3 (tre) anni, con possibilità di rinnovo in base a istanza o comportamento concludente; esse sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi. Nel caso in cui l'autorizzazione non venisse rinnovata, senza che l'impianto pubblicitario sia rimosso, si incorrerà nelle sanzioni di cui ai successivi articoli.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha carattere meramente precario e potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale con preavviso di 15 (quindici) giorni, comunque non prima di un anno a meno di motivi di urgente ed indifferibile utilità pubblica.

Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, in particolare per l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

Art. 47 – Presentazione della Domanda al Comune

La domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa, deve essere presentata in carta resa legale allo Sportello Unico per le Attività Produttive, corredata dai seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
- b) planimetria in scala 1:100 del prospetto sul quale l'impianto pubblicitario viene inserito, completo delle misure dell'impianto pubblicitario stesso nel contesto urbano, nonché delle distanze di rispetto da mantenere nei casi previsti dalle presenti norme;
- c) rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine e le bacheche;
- d) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- e) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
- f) estratto della mappa catastale del luogo interessato;
- g) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, con la quale si attesta che l'opera, escluse targhe e vetrofanie, sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- h) autodichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra o relativa documentazione, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;
- i) nulla osta della proprietà o dell'Amministratore del condominio ovvero autodichiarazione di proprietà;
- j) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto.

Per impianti posti nelle strade statali, regionali e provinciali, l'interessato deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente proprietario della strada, fermo restando che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune per i tratti di strade statali, regionali, provinciali o di altri enti e ditte private, correnti all'interno del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento comunale.

Ogni domanda deve riferirsi a una sola attività e potrà comprendere più impianti, individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata all'ufficio competente, previa autorizzazione del messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della legge 05/02/1992 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".

Art. 48 – Casi Particolari

Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, stendardi, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti c), d), e), h), i) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.

Per l'esposizione di messaggi temporanei effettuata sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali cui si riferisce deve essere presentata comunicazione scritta al protocollo generale del Comune, nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività a cui si riferiscono, la superficie occupata e il periodo (non superiore a 3 (tre) mesi). Copia della documentazione stessa, con riportato il timbro del protocollo del Comune, dovrà essere trattenuta dall'interessato e esibita in caso di controllo da parte del competente Comando di Polizia Municipale o da personale dei Settori Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Rende. La durata delle autorizzazioni a carattere temporaneo, non può superare complessivamente i 6 mesi a esclusione dei cartelli riguardanti locazione o compravendita di immobili che potranno avere una durata massima, anche se frazionata in più periodi, di 24 mesi.

Art. 49 – Casi Particolari di Affissioni Dirette

I manifesti e le locandine affisse direttamente dagli interessati non necessitano di autorizzazione amministrativa ma devono assolvere l'imposta di pubblicità, se dovuta, e riportare comunque il timbro del concessionario. Possono essere affissi esclusivamente all'interno delle vetrine dei negozi previo accordo con i proprietari.

I manifesti e le locandine riferiti a spettacoli viaggianti, manifestazioni politiche e sportive potranno essere affissi a cura degli interessati esclusivamente, previa autorizzazione amministrativa e pagamento dell'imposta di pubblicità, sulle posizioni individuate da apposito elenco.

I manifesti e le locandine dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.lgs. n. 507/93, così come riportato nel successivo articolo.

Art. 50 – Interventi di Sostituzione e Modifica

Qualora s'intenda sostituire un'insegna, un cartello o un altro mezzo pubblicitario esistente, legittimamente installato, dovrà essere presentata domanda, nell'osservanza delle presenti norme tecniche.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario dell'insegna, deve fare domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La nuova autorizzazione sarà rilasciata dal competente ufficio, previo il solo parere della Polizia Municipale.

La sostituzione di insegne e/o messaggio pubblicitario non è soggetta a preventiva acquisizione di Autorizzazione esclusivamente nel caso in cui la sostituzione venga effettuata con insegne analoghe per dimensioni e collocazione.

Art. 51 – Obblighi del Titolare dell'Autorizzazione

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno e effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro.

Adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.

Procedere alla rimozione in caso di decadenza o di revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

Fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulle quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita a ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

La targhetta deve essere agevolmente accessibile ma non deve mai assumere forme di manifesta pubblicità per il concessionario.

L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché al rispetto di ogni eventuale diritto di terzi o di quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 52 – Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a. la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b. l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c. la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d. la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e. la mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f. il mancato ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data della notifica, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati;
- g. lo stato di degrado del manufatto pubblicitario.

Art. 53 – Collocamento in opera della pubblicità e responsabilità

Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la manutenzione della pubblicità e delle armature stesse, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e delle relative armature e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti della pubblicità stessa, sono a esclusivo carico del soggetto concessionario e/o autorizzato a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Il soggetto autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario o alla collocazione degli impianti è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione e all'autorizzazione a effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

In caso di cessazione dell'attività del soggetto titolare dell'autorizzazione, e salvo richiesta di voltura da parte del nuovo utente nei casi ammissibili, l'impianto pubblicitario deve essere rimosso a cura e onere del soggetto cessante, ripristinando anche lo stato dei luoghi. Qualora

non si provveda entro 15 giorni dalla data della cessazione, l'impianto verrà considerato abusivo e il soggetto inadempiente sarà passibile dei provvedimenti e delle sanzioni specifiche per le installazioni abusive.

Tutte le autorizzazioni di pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari.

L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere gli impianti e la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. Particolare cura dovrà essere espletata nell'evitare ogni forma di abbandono di materiale cartaceo intorno agli impianti che sarà considerata violazione delle prescrizioni del presente regolamento, fatta salva ogni violazione perseguibile dal vigente regolamento di igiene urbana. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno senz'altro revocate con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni al presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o a indennità di sorta.

Art. 54 – Sanzioni amministrative

Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni e dal D.lgs. 507/1993.

Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati precedentemente, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di cui si tratta, a carico del proprietario o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere perentoriamente rimossi, entro il termine fissato.

In caso di inottemperanza, si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto. In tal caso ed in maniera indipendente, oltre alle spese di rimozione, al proprietario del terreno dove è stato installato l'impianto verrà comminata una sanzione pecuniaria pari alla spesa di rimozione moltiplicata per 3 (tre).

Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine massimo stabilito.

Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo comma ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Salvo quanto previsto nei precedenti commi, per le violazioni alle disposizioni della presente Normativa, nonché per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista sanzione amministrativa pecuniaria normativamente disciplinata.

Le violazioni riguardano:

- a) installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione;
- b) mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- c) mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nel presente Piano.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 – Periodo transitorio. Decadenza autorizzazioni precedenti.

Le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore delle presenti Norme Tecniche di Attuazione decadono il 31 dicembre 2024. Tutti gli impianti installati, con esclusione delle insegne di esercizio e degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, dovranno essere rimossi entro 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.

In caso di mancata rimozione degli impianti si provvederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore; in alternativa alla rimozione forzata, l'amministrazione comunale potrà valutare l'eventuale acquisizione al patrimonio, a titolo gratuito, degli impianti stessi, previa verifica del relativo stato di manutenzione, per destinarli alle pubbliche affissioni.

Art. 56 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dalla seguente normativa, si fa espresso rinvio al D.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada), al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione), al D.lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni (Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 57 – Norma finale

La presente normativa, relativamente agli impianti pubblicitari, viene ad integrare, ove compatibili, le disposizioni eventualmente già contenute in altri regolamenti comunali vigenti, ferma restando, a far data dall'entrata in vigore della stessa, l'abrogazione di ogni altra norma regolamentare comunale con il medesimo confliggente.

Art. 58 – Entrata in vigore

La presente normativa, dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti, entra in vigore, ai sensi del vigente Statuto Comunale, il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.